

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021**  
**366/2021/R/COM**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEL BONUS SOCIALE IDRICO DEL BONUS SOCIALE GAS AI CLIENTI DOMESTICI INDIRETTI E DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO PER DISAGIO ECONOMICO AI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA COLLEGATI A RETI DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE CON IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1169<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2021

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modifiche dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, in particolare l'articolo 60;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito: dPCM 159/13);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 gennaio 2020, 14/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 14/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 585/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 63/2021/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 223/2021/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 257/2021/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2021, 200/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 200/2021);
- il documento per la consultazione 9 giugno 2020, 204/2020/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 204/2020/R/COM);

- il parere del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: il Garante) 17 dicembre 2020, 279 (di seguito: parere 279/2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di *bonus* sociali per disagio economico prevedendo, tra l'altro, al comma 5, che:
  - a) a decorrere dall'1 gennaio 2021, i *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 266/05, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 221/15, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
  - b) l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni a tal fine utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema informativo integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: AU);
  - c) l'Autorità definisce, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni;
- le nuove disposizioni legislative comportano un trasferimento della competenza in merito all'individuazione dei soggetti aventi diritto al *bonus* sociale (quindi delle attribuzioni dei poteri a decidere in merito all'erogazione dell'agevolazione), dai Comuni, che si esprimevano su un'apposita istanza presentata dai soggetti interessati, ad AU, in quanto gestore del SII, che agirà d'ufficio sulla base dei dati trasmessi dall'INPS;
- l'obiettivo generale di carattere sociale, sotteso al passaggio dal previgente meccanismo di riconoscimento a domanda a un meccanismo di riconoscimento automatico, consiste nel colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei *bonus* sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita domanda di ammissione;
- con la deliberazione 14/2020/R/COM, l'Autorità ha avviato il procedimento per l'attuazione del riconoscimento automatico dei *bonus* sociali di cui alle disposizioni sopra richiamate; gli orientamenti in materia sono stati quindi illustrati dapprima nel documento per la consultazione 204/2020; inoltre, in seguito agli approfondimenti istruttori condotti con l'INPS e AU, in qualità di gestore del SII, l'Autorità, con la nota 6 novembre 2020, ha trasmesso al Garante, al fine di acquisire il relativo parere, lo schema di delibera recante la disciplina di cui alla precedente lettera b), relativa alle modalità di trasmissione dei dati dall'INPS al SII (di seguito: schema di delibera);
- con riferimento allo schema di delibera, col parere 279/2020, il Garante ha espresso alcune osservazioni afferenti ai seguenti quattro profili:
  - 1) individuazione del titolare del trattamento;

- 2) minimizzazione ed esattezza dei dati;
  - 3) trasparenza del trattamento;
  - 4) misure di sicurezza;
- per quel che qui rileva, con riferimento all'individuazione del titolare del trattamento – profilo *sub* (1) – il Garante ha chiarito che va individuato nell'ente erogatore, e quindi nell'Autorità “*mentre [AU], in quest'ottica, in quanto gestore del SII, [assumerebbe] piuttosto le vesti del responsabile del trattamento [...]*”;
  - conseguentemente, quindi, il Garante ha invitato l'Autorità a rivedere un primo schema di delibera, prevedendo che “*anche in coerenza con la disciplina in materia di ISEE e di prestazioni sociali agevolate (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e DM 16 dicembre 2014, n. 206), il titolare del trattamento effettuato ai fini dell'erogazione dei bonus sociali di cui all'art. 57-bis, comma 5, del d.l. 124/2019 sia individuato nell'[Autorità], in quanto soggetto competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione agevolata (ente erogatore), che si avvarrà del gestore del SII ([AU]) quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento*”;
  - le osservazioni del Garante sopra richiamate, con particolare riferimento alla qualifica di ente erogatore, hanno reso necessari alcuni approfondimenti; tuttavia, a fronte della maturazione cui era giunta nel frattempo l'attività istruttoria relativa agli ulteriori aspetti applicativi del sistema di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali per disagio economico, oggetto degli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 204/2020, l'Autorità, con la deliberazione 63/2021/R/COM, ha definito, nei relativi Allegati A, B, C ed E (quest'ultimo introdotto con la deliberazione 257/2021/R/COM) la nuova disciplina di tale sistema, modificando la previgente regolazione (che è stata quindi limitata al riconoscimento dei *bonus* sociali per disagio fisico – cfr. Allegato D);
  - la deliberazione 63/2021/R/COM è stata adottata nelle more del completamento degli approfondimenti indotti dal parere 279/2020 del Garante, in ragione della necessità di consentire l'effettiva operatività del sistema di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali con effetto dall'1 gennaio 2021, come previsto dalla legge; pertanto, con tale provvedimento, l'Autorità ha anche accolto integralmente i rilievi critici espressi dal Garante nel citato parere in tema di minimizzazione dei dati – *sub* (2);
  - inoltre, con la deliberazione 223/2021/R/COM, sempre nelle more della definizione degli approfondimenti sul tema della qualifica di ente erogatore (da compiere con il Ministero del Lavoro, amministrazione competente alla corretta applicazione della disciplina in tema di ISEE), l'Autorità ha ritenuto comunque necessario assicurare la piena ed effettiva tutela dei clienti e utenti finali aventi diritto all'erogazione su base automatica dei *bonus* sociali per disagio economico (nel seguito: *bonus* sociali), decidendo di adeguarsi alle osservazioni del Garante in materia di titolarità del trattamento – *sub* (1) – espresse nel suo parere 279/2020;
  - pertanto, con la citata deliberazione 223/2021/R/COM, l'Autorità ha, tra l'altro, deciso “*di assumere la titolarità del trattamento dei dati personali relativamente al procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali, nominando*

[AU], *responsabile del trattamento*”, impartendo anche disposizioni al fine di dare attuazione alle osservazioni svolte dal Garante, nel suo parere, con riferimento alla trasparenza dell’informazione e della sicurezza dei dati – cfr. *sub* (3) e (4);

**CONSIDERATO, INOLTRE CHE:**

- allo stato, con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione 223/2021/R/COM, rispetto ai soli *bonus* sociali elettrico e gas ai clienti domestici diretti, sono in corso di attuazione gli adempimenti relativi alla trasparenza dell’informazione ai soggetti interessati, nonché anche quelli relativi alla disciplina della sicurezza dei dati e alla disciplina del rapporto tra titolare (Autorità) e responsabile del trattamento (AU); pertanto, per quanto riguarda queste ultime due tipologie di *bonus* sociali (elettrico e gas ai clienti domestici diretti), AU risulta aver avviato il trattamento delle informazioni trasmesse dall’INPS ai fini delle relative erogazioni – ciò ad eccezione dei casi di gestione del *bonus* sociale elettrico da applicare presso punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse col sistema elettrico nazionale, la cui disciplina è stata puntualizzata con la deliberazione 257/2021/R/COM;
- con riferimento, invece, al *bonus* idrico, si sono resi necessari ulteriori approfondimenti con riferimento al tema della sicurezza dei dati e alla precisazione del perimetro delle attività proprie di AU in qualità di responsabile del trattamento; infatti, dalla deliberazione 63/2021/R/COM, emerge che:
  - la regolazione dell’Autorità assegna compiti specifici ad AU funzionali all’individuazione del gestore del servizio idrico territorialmente competente a individuare l’utenza idrica cui applicare l’agevolazione tariffaria (cfr. comma 14.1 dell’Allegato A e articolo 4 dell’Allegato C), nonché alla verifica della c.d. unicità del *bonus* (cfr. comma 7.4 dell’Allegato A e articolo 7 dell’Allegato C);
  - mentre tutte le restanti attività funzionali all’individuazione dell’utenza idrica alla quale applicare l’agevolazione, nonché, quindi, alla concreta liquidazione del *bonus*, costituiscono compiti specificamente posti in capo ai gestori idrici individuati da AU;
- analoghe considerazioni a quelle riportate nel precedente punto in merito ai compiti ripartiti tra AU e gestori idrici, con riferimento alla disciplina del *bonus* idrico, valgono anche con riferimento al riparto dei compiti tra AU ed esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica, oggetto della disciplina del *bonus* elettrico in caso di reti non interconnesse al sistema nazionale (cfr. Allegato E alla deliberazione 63/2021/R/COM);
- in conseguenza di quanto sopra, pertanto, l’individuazione di AU quale responsabile del trattamento dei dati personali, con riferimento al *bonus* idrico e al *bonus* elettrico da applicare a clienti finali connessi a reti di distribuzione non interconnesse col sistema elettrico nazionale, va intesa limitatamente al solo trattamento funzionale: (a) all’individuazione del gestore idrico, e dell’impresa distributrice elettrica non interconnessa col sistema nazionale, territorialmente competente (cui trasferire i dati acquisiti dall’INPS), nonché (b) alla verifica di

unicità del bonus; per contro, il trattamento dei dati funzionale all'individuazione dell'utenza idrica cui liquidare il *bonus*, nonché del cliente finale elettrico ubicato in una rete di distribuzione non interconnessa col sistema nazionale, non rientra nella responsabilità di AU, ma nelle competenze, rispettivamente, dei gestori idrici territorialmente competenti e delle imprese distributrici non interconnesse, che devono, quindi, essere qualificati come responsabili del trattamento;

- con riferimento al bonus sociale gas per clienti domestici indiretti, rientrano nella responsabilità di AU il trattamento dei dati funzionale all'individuazione della fornitura centralizzata di gas naturale per usi di riscaldamento domestico agevolabile afferente al nucleo familiare ISEE, nonché il trattamento funzionale alla successiva individuazione del valore di bonus spettante sulla base dei valori definiti dall'Autorità e delle caratteristiche del nucleo stesso; è, invece, responsabilità della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) il successivo trattamento dei dati funzionale all'erogazione materiale del bonus sociale gas tramite bonifico domiciliato da parte di Poste Italiane, nell'ambito della Convenzione stipulata tra la stessa CSEA e Poste Italiane in attuazione della deliberazione 200/2021/R/gas;
- quanto sopra, nella prospettiva indicata dalla deliberazione 223/2021, precisa ed integra l'ambito delle attività funzionali al riconoscimento del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti rispetto alle quali sono responsabili del trattamento, per quanto di rispettiva competenza, AU e CSEA;
- in aggiunta quanto sopra, nella prospettiva indicata dalla deliberazione 223/2021/R/COM, comporta la necessità di precisare ed integrare l'ambito delle attività rispetto alle quali responsabili del trattamento devono essere individuati i singoli gestori idrici territorialmente competenti (ossia, secondo le definizioni contenute nell'Allegato A alla citata deliberazione 63/2021/R/COM, i soggetti che gestiscono *“il servizio idrico integrato ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia”*), nonché le imprese distributrici di energia elettrica con riferimento alle reti di distribuzione non interconnesse col sistema nazionale;
- a quest'ultimo riguardo, emerge un ulteriore profilo problematico connesso alla necessità di disciplinare e, soprattutto, gestire i rapporti tra titolare del trattamento – individuato, allo stato, nell'Autorità – e i singoli responsabili – individuati nei singoli gestori idrici e nelle imprese distributrici elettriche non interconnesse; infatti: da un lato, i gestori idrici coinvolti sono particolarmente numerosi (attualmente pari a 1874 – le imprese distributrici che operano su reti non interconnesse col sistema nazionale, invece, sono un numero molto marginale, attualmente pari a 12), dall'altro lato, la maggior parte di detti gestori sono soggetti di dimensioni ridotte e potrebbero non disporre degli adeguati strumenti e competenze per far fronte agli adempimenti che la normativa in tema di trattamento dei dati personali pone in capo al responsabile del trattamento;

- d'altro canto, l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo dei settori dell'energia e dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi nella prospettiva di promozione della concorrenza, dell'efficienza dei servizi medesimi, e di tutela del consumatore; e in vista di tali funzioni l'organico e le competenze dell'Autorità non possono fronteggiare le esigenze di gestione e controllo degli adempimenti in tema di *privacy* nei rapporti con più di milleottocento soggetti;
- per far fronte a tali esigenze – ossia sia al fine di supportare, nel rapporto coi gestori idrici, e con le imprese distributrici elettriche non interconnesse, in qualità di responsabili dei trattamenti sopra individuati, il titolare del trattamento negli adempimenti posti in capo ad esso e sia, nel contempo, per fornire assistenza ai medesimi responsabili nello svolgimento dei propri compiti – l'Autorità intende avvalersi di AU; infatti, la decisione di disporre l'avvalimento di AU con riferimento a tale attività, si giustifica alla luce almeno delle seguenti ragioni:
  - (i) AU dispone di elevate competenze con riferimento ai profili di *compliance* con la disciplina in tema di trattamento dei dati personali, competenze maturate sia in quanto gestore del SII, sia in quanto soggetto che svolge in avvalimento altre attività per conto dell'Autorità;
  - (ii) AU, in ragione della deliberazione 223/2021/R/COM e della deliberazione 63/2021/R/COM, è già responsabile del trattamento dei dati strumentali all'erogazione del *bonus*, operando già in stretta connessione coi gestori idrici e le imprese distributrici elettriche non interconnesse, i quali al fine di poter acquisire le informazioni che l'INPS mette a disposizione di AU, sono tenuti ad accreditarsi al SII, rispettivamente ai sensi della deliberazione 585/2020/R/COM e della deliberazione 257/2021/R/COM;
  - (iii) l'avvalimento di AU con riferimento alle predette attività risponde a evidenti finalità di tutela della clientela finale, in quanto, come visto, in assenza di esso, l'operatività di erogazione dei *bonus* sociali idrico ed elettrico rischia di essere del tutto compromessa;
  - (iv) le suddette finalità di tutela della clientela finale stanno alla base della generale previsione legislativa, contenuta nell'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, che autorizza l'Autorità, in via generale, ad avvalersi di AU, “*per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle funzioni*” di diffusione delle informazioni relative ai servizi, di valutazione dei reclami e di gestione delle procedure di conciliazione (con riferimento a questi ultimi profili, l'autorizzazione all'avvalimento è stata ulteriormente declinata: con l'articolo 7, comma 6, e 44, comma 2, del decreto legislativo 93/11, limitatamente al settore dell'energia elettrica e del gas naturale; con l'articolo 1, comma 72, della legge 124/17, anche con riferimento al settore idrico).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con riferimento all'erogazione del *bonus* sociale idrico, come anticipato, con la deliberazione 585/2020/R/COM, l'Autorità ha posto in capo ai gestori idrici



- l'obbligo di accreditarsi al SII; ciò al fine di garantire che il trasferimento dei dati messi a disposizione dell'INPS ad AU, possano essere trasferiti in modo certo, tempestivo e sicuro ai gestori idrici, per i seguiti di competenza di questi ultimi;
- la deliberazione 585/2020/R/COM ha previsto, ai gestori idrici presenti nell'Anagrafica territoriale del servizio idrico integrato (ATID) alla data del 31 dicembre 2020, di compiere l'accredimento al SII entro il 30 aprile 2021; allo stato, risultano accreditati al SII 312 gestori, su un totale di 1874 gestori, i quali servono però circa il 75-80% dell'utenza finale idrica nazionale;
  - peraltro, *“al fine di non pregiudicare il corretto avvio del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dell'agevolazione idrica”*, la deliberazione 63/2021/R/COM, ha previsto che *“nelle more dell'accredimento [...], gli scambi informativi tra [AU] e i gestori [idrici] possano avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC)”*;
  - sebbene la previsione richiamata al precedente punto sia stata anche preventivamente consultata dall'Autorità, tuttavia, il rilevante numero dei gestori idrici che a oggi non si è ancora accreditato (pur servendo un bacino di utenza numericamente minoritario del totale della popolazione), nonché gli approfondimenti compiuti con riferimento al rispetto degli adempimenti in tema di trattamento dei dati personali, evidenziano una rilevante criticità che può derivare da tale previsione, atteso che la trasmissione dei dati attraverso una procedura manuale (quale quella via PEC) può comportare un elevato rischio di *data breach*, nonché ulteriori aspetti problematici sotto il profilo della sicurezza dei dati;
  - inoltre, è anche appena il caso di rilevare che, in assenza di accreditamento al SII, anche lo scambio del testo di accordo di nomina di responsabile del trattamento, tra AU e i singoli gestori idrici, dovrebbe avvenire via PEC, con il conseguente rischio che i gestori idrici non aderiscano a tale accordo, con la conseguente impossibilità per AU di trasmettere a questi ultimi i dati messi a disposizione dall'INPS (e la conseguente impossibilità, causata dall'omesso accreditamento dei gestori idrici, di erogare in modo automatico il *bonus* sociale idrico alle corrispondenti utenze finali aventi diritto)
  - con riferimento, invece, alle imprese distributrici di energia elettrica operanti su reti non interconnesse col sistema elettrico, risulta che tutte tali imprese si sono accreditate al SII ai sensi della deliberazione 257/2021/R/COM.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario integrare la deliberazione 223/2021/R/COM precisando che:
  - (a) con riferimento al trattamento dei dati personali funzionale alle attività di individuazione delle utenze idriche cui applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché alle connesse attività di liquidazione della medesima, (ad eccezione dell'individuazione del gestore idrico territorialmente competente e della c.d. verifica di unicità, di cui responsabile del trattamento è AU) debbano

essere individuati quali responsabili del trattamento tutti i gestori idrici presenti nell'ATID;

- (b) con riferimento al trattamento dei dati personali funzionale alle attività di individuazione dei clienti finali allacciati a reti di distribuzione non interconnesse col sistema elettrico nazionale, cui applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché alle connesse attività di liquidazione della medesima, (ad eccezione dell'individuazione dell'impresa distributrice competente e della c.d. verifica di unicità, di cui responsabile del trattamento è AU) debbano essere individuati quali responsabili del trattamento tutte le imprese distributrici indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
- rientrano nella responsabilità di AU il trattamento dei dati funzionale all'individuazione della fornitura centralizzata di gas naturale per usi di riscaldamento domestico agevolabile afferente al nucleo familiare ISEE, nonché il trattamento funzionale alla successiva individuazione del valore di bonus spettante al nucleo familiare sulla base dei valori definiti dall'Autorità e delle caratteristiche del nucleo stesso; rientra, invece, nella responsabilità di CSEA il successivo trattamento dei dati funzionale all'erogazione materiale del bonus sociale gas tramite bonifico domiciliato da parte di Poste Italiane, nell'ambito della Convenzione stipulata tra la stessa CSEA e Poste Italiane in attuazione della deliberazione 200/2021/R/gas;
  - sia altresì necessario, al fine di consentire l'effettiva operatività dell'erogazione del *bonus* sociale idrico, nonché di quello elettrico anche sulle predette tipologie di reti, disporre l'avvalimento di AU per concludere e gestire l'accordo tra Autorità, in qualità di titolare del trattamento, e i singoli gestori idrici e le singole imprese distributrici sopra individuati, in qualità di responsabili, gli adempimenti posti in capo al titolare del trattamento e al contempo fornire supporto ai responsabili per lo svolgimento dei propri compiti;
  - sia inoltre opportuno prevedere, a riforma di quanto chiarito alla deliberazione 63/2021/R/COM, che l'accreditamento al SII da parte dei gestori idrici, disposto con la deliberazione 585/2020/R/COM, costituisce condizione necessaria per la trasmissione, da parte di AU ai medesimi gestori, dei dati messi a disposizione dall'INPS; conseguentemente, l'omesso accreditamento al SII da parte dei gestori idrici, oltre a integrare una violazione del suddetto obbligo, rende impossibile procedere all'erogazione automatica del *bonus* sociale idrico agli utenti che ne hanno diritto;
  - sia pertanto necessario, al fine di assicurare l'operatività del sistema di riconoscimento automatico del *bonus* idrico, intimare i gestori che ancora non si sono accreditati, a provvedervi entro una data ritenuta congrua;
  - sia inoltre opportuno rinviare a successivi provvedimenti – da valutare in seguito ai controlli sull'effettivo livello di accreditamento da parte dei predetti gestori idrici – l'introduzione di misure specifiche, anche ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 57 bis del decreto legge 124/2019, volte a tutelare il diritto al riconoscimento del bonus sociale idrico (ove sussistano i requisiti di ammissibilità all'agevolazione previsti dalla normativa e dalla regolazione



attuativa definita dall’Autorità) per gli utenti serviti da eventuali gestori idrici che non si siano accreditati al SII

### **DELIBERA**

1. di precisare quanto indicato nella deliberazione 223/2021/R/COM:
  - (a) con riferimento al trattamento dei dati personali funzionale alle attività di individuazione delle utenze idriche cui applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché alle connesse attività di liquidazione della medesima, che (ad eccezione dell’individuazione del gestore idrico territorialmente competente e della c.d. verifica di unicità, di cui responsabile del trattamento è AU) responsabili del trattamento sono i gestori idrici territorialmente competenti, presenti nell’ATID;
  - (b) con riferimento al trattamento dei dati personali funzionale alle attività di individuazione dei clienti finali di energia elettrica, connessi a reti di distribuzione non interconnesse col sistema elettrico nazionale, cui applicare la relativa agevolazione tariffaria, nonché alle connesse attività di liquidazione della medesima, che (ad eccezione dell’individuazione del gestore idrico territorialmente competente e della c.d. verifica di unicità, di cui responsabile del trattamento è AU) responsabili di tale trattamento sono le imprese distributrici competenti sulle predette reti, elencate nell’Allegato A al presente provvedimento;
  - (c) con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali funzionali alla corresponsione del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti aventi diritto, AU è responsabile del trattamento dei dati funzionale all’individuazione della fornitura centralizzata di gas naturale per usi di riscaldamento domestico agevolabile, nonché per il trattamento funzionale alla successiva individuazione del valore di bonus spettante al nucleo familiare ISEE sulla base dei valori definiti dall’Autorità e delle caratteristiche del nucleo stesso; CSEA è, invece, responsabile del successivo trattamento dei dati funzionale all’erogazione materiale del bonus sociale gas tramite bonifico domiciliato da parte di Poste Italiane, nell’ambito della Convenzione stipulata tra la stessa CSEA e Poste Italiane in attuazione della deliberazione 200/2021/R/gas;
2. di avvalersi di AU per lo svolgimento delle attività volte alla conclusione dell’accordo tra l’Autorità, in qualità di titolare del trattamento, e i soggetti di cui al punto 1, lettere (a) e (b), in qualità di responsabili, nonché per le attività funzionali agli adempimenti posti in capo al titolare del trattamento e per il supporto ai responsabili per lo svolgimento dei propri compiti;
3. di stabilire che, in riforma di quanto indicato nella deliberazione 63/2021/R/COM, l’accreditamento al SII da parte dei gestori idrici, disposto con la deliberazione 585/2020/R/COM, costituisce condizione necessaria per la trasmissione, da parte di AU ai medesimi gestori, dei dati messi a disposizione dall’INPS;

4. di intimare ai gestori idrici di cui al punto 1, lettera (a), che, a oggi, non si sono ancora accreditati al SII, di provvedervi quanto prima e comunque entro il 12 settembre 2021;
5. di rinviare a successivi provvedimenti, da valutare in seguito ai controlli sull'effettivo livello di accreditamento da parte dei gestori idrici di cui al punto 4, l'introduzione di misure specifiche, anche ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 57 bis del decreto legge 124/2019, volte a tutelare il diritto al riconoscimento del bonus sociale idrico (ove sussistano i requisiti di ammissibilità all'agevolazione previsti dalla normativa e dalla regolazione attuativa definita dall'Autorità) per gli utenti per i quali non sia possibile l'erogazione automatica del bonus sociale a causa dell'omesso accreditamento al SII dei rispettivi gestori idrici;
6. di notificare il presente provvedimento alla società Acquirente unico S.p.A., ai gestori idrici e alle imprese distributrici di cui al punto 1, lettere (a) e (b) e a CSEA;
7. di notificare il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*